

*Schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni che disciplinano le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111*

### **Relazione illustrativa**

Lo schema di decreto disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e razionalizzando e armonizzando gli adempimenti a carico degli enti interessati.

Lo stesso schema definisce le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell'elenco permanente nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari, finalizzate ad assicurare la pubblicità e la massima trasparenza della destinazione del contributo del cinque per mille.

L'**articolo 1** delimita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo, individuando gli enti beneficiari per ciascuna tipologia di destinatari prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

In coerenza con le disposizioni del nuovo Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lettera a) del comma 1 inserisce tra i beneficiari del contributo gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, mentre il comma 2 precisa che la predetta disposizione decorre dall'anno successivo a quello di operatività del Registro e nel periodo antecedente la quota del cinque per mille continua ad essere destinata agli enti individuati dall'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40: ONLUS, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, Organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute

idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Continuano a beneficiare del contributo gli enti della ricerca scientifica e sanitaria nonché le associazioni sportive dilettantistiche e i Comuni di residenza.

Il comma 3 conferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e a favore degli enti gestori delle aree protette, di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, introdotta a decorrere dall'esercizio 2018.

L'**articolo 2** individua le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per ciascuna tipologia di enti.

In particolare, sono competenti ai fini dell'accredimento al riparto del contributo del cinque per mille, le seguenti Amministrazioni: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli Enti del Terzo Settore; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli enti della ricerca scientifica; il Ministero della Salute per gli enti della ricerca sanitaria; il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per le associazioni sportive dilettantistiche.

Resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate per i c.d. enti del volontariato, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il comma 3 precisa che, in presenza dei requisiti previsti, l'accredimento può essere effettuato anche in più categorie.

Gli **articoli da 3 a 7** definiscono in maniera specifica le modalità e i termini di accreditamento rispettivamente per gli enti del Terzo settore (articolo 3), enti della ricerca scientifica (articolo 4), enti della ricerca sanitaria (articolo 5), associazioni sportive dilettantistiche (articolo 6) enti del volontariato fino alla operatività del Registro unico degli enti del Terzo settore (articolo 7). La procedura di iscrizione segue le linee delineate dal DPCM 23 aprile 2010, come modificato dal DPCM 7 luglio 2016, pertanto, i Comuni di

residenza dei contribuenti continuano ad accedere al contributo senza una preventiva domanda di accreditamento.

La novità di rilievo interessa gli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per i quali è stata introdotta un'importante semplificazione nella procedura di iscrizione al contributo del cinque per mille. Gli enti interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille direttamente in sede di iscrizione nel predetto Registro.

Altra novità riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che si accreditano direttamente presso il CONI che, per questa attività, può valutare l'opportunità di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

Per semplificare le procedure di iscrizione al beneficio è eliminato il doppio adempimento a carico degli enti beneficiari relativo alla presentazione della domanda di iscrizione e della successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti contestuale alla domanda di iscrizione.

Per tutte le tipologie di enti sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi, ciò sia al fine di agevolare l'effettuazione degli adempimenti per quegli enti che, in possesso dei requisiti prescritti, possono accedere al contributo in più categorie sia per armonizzare i termini per l'iscrizione e la conseguente pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti da parte delle amministrazioni competenti con la tempistica dichiarativa (in particolare con quella della dichiarazione precompilata).

È, inoltre, previsto che, nel caso in cui i termini per l'iscrizione scadono di sabato o giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'**articolo 8** definisce le modalità di formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente.

In particolare, è confermata la previsione contenuta nell'articolo 6-bis del DPCM 23 aprile 2010, in base alla quale l'accreditamento al riparto del cinque per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti prescritti, anche per gli anni successivi.

Ciascuna Amministrazione competente pubblica l'elenco permanente degli enti che risultano regolarmente accreditati nei precedenti esercizi, aggiornato annualmente con le variazioni intervenute.

A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore l'elenco permanente degli enti del volontariato individuati dall'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto legge n. 40 del 2010 sarà sostituito dall'elenco permanente degli enti del terzo settore formato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.

L'iscrizione nell'elenco permanente consente di non ripetere annualmente la procedura di iscrizione, ferma restando l'attività di controllo circa il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al riparto del contributo del cinque per mille da parte di ciascuna amministrazione competente.

In caso di variazione dei requisiti per l'accesso, il rappresentante legale dell'ente, deve comunicare, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione competente, le modifiche intervenute.

In caso di perdita dei requisiti, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente e, qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si procede al recupero dello stesso.

L'**articolo 9** stabilisce che ciascuna Amministrazione competente effettua i necessari controlli e procede alla redazione e alla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio. Gli elenchi sono, quindi, trasmessi all'Agenzia delle entrate che provvede alla pubblicazione degli stessi con l'indicazione delle scelte attribuite e dei corrispondenti importi, determinati ai sensi del successivo articolo 11. La pubblicazione viene effettuata entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione dei modelli dichiarativi utilizzati per effettuare la scelta.

L'Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione dell'elenco complessivo contenente i nominativi di tutti gli enti destinatari del contributo per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, con l'indicazione delle scelte attribuite e dell'importo spettante.

L'**articolo 10** indica i modelli dichiarativi che possono essere utilizzati per eseguire la scelta di destinazione del cinque per mille e definisce le modalità di effettuazione della predetta scelta da parte del contribuente. In sede di dichiarazione, il contribuente può effettuare una sola scelta di destinazione e può indicare il codice fiscale dello specifico ente al quale intende destinare la propria quota del cinque per mille. Nel caso in cui il contribuente apponga la

firma in un riquadro indicando il codice fiscale di un soggetto appartenente ad altra categoria, ai fini della destinazione delle somme, prevale l'indicazione del codice fiscale.

L'**articolo 11** definisce i criteri di riparto del contributo. Al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, il decreto innalza l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario. Inoltre, ai fini della ripartizione delle somme relative alle scelte effettuate senza indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario o con l'indicazione di un codice fiscale errato, viene prevista la ripartizione delle somme corrispondenti in misura proporzionale nell'ambito della stessa categoria.

Uno stesso ente accreditato in più categorie partecipa al riparto per ciascuna di esse e, nel caso in cui, in mancanza dei requisiti sia escluso da una delle amministrazioni competenti, perde il diritto a fruire delle somme ad esso destinate solo per la categoria da cui è stato escluso.

L'**articolo 12**, al fine di accelerare le procedure di erogazione delle somme spettanti, prevede che a decorrere dal 2019 per la ripartizione del contributo non si tiene conto delle dichiarazioni integrative.

L'**articolo 13** disciplina le modalità di erogazione del contributo, prevedendo che l'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi spettanti a ciascuna tipologia di enti, determinati attraverso l'elaborazione dei dati dichiarativi. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato procede ad assegnare agli stati di previsione delle amministrazioni competenti all'erogazione le somme iscritte in bilancio sull'apposito Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni erogatrici, elencate al comma 4, procedono al pagamento delle somme spettanti. Il contributo non è corrisposto, qualora l'ente beneficiario, prima dell'erogazione delle somme, è cessato o non svolge più l'attività che dà diritto al contributo stesso.

Relativamente all'erogazione del contributo, viene prevista la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, competente per l'erogazione del contributo a favore degli enti del volontariato e degli Enti del Terzo Settore dopo l'operatività del Registro unico del Terzo settore, di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione delle attività propedeutiche al pagamento del contributo.

L'**articolo 14** disciplina le modalità per la comunicazione da parte degli enti beneficiari dei dati necessari ai fini del pagamento del contributo, individuando il termine entro il quale detti dati devono essere comunicati e determinando, altresì, il termine ultimo entro il quale le

amministrazioni erogatrici sono tenute ad effettuare tutti i pagamenti a favore degli enti beneficiari che hanno trasmesso i dati necessari per il pagamento del contributo.

In particolare, è previsto che i beneficiari che non forniscono all'amministrazione i dati necessari per il pagamento entro il termine fissato dallo stesso decreto decadono dal diritto alla percezione del contributo per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni in materia di decadenza non si applicano in caso di contenzioso.

**L'articolo 15** disciplina gli obblighi di trasparenza sussistenti in capo alle amministrazioni erogatrici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. La disposizione si applica alle amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere da a) ad e) e, quindi, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero della salute, al Ministero dell'Interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione, pertanto, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui si applicheranno le rispettive discipline di settore.

In particolare, in attuazione del comma 4 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo, detta disposizione prevede che le menzionate amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille, di cui all'articolo 13, comma 4, lettere da a) ad e) debbano pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, gli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso è stato erogato, la data di erogazione ed il relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, provvedendovi entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al successivo articolo 16, comma 5.

La medesima disposizione prevede, altresì, in attuazione del comma 5 del menzionato articolo 8 del d.lgs. n. 111 del 2017, che in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

**L'articolo 16** prevede, invece, gli obblighi in capo ai beneficiari delle quote del cinque per mille di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, con esclusione, quindi, dei soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, cui si applica la pertinente disciplina di settore.

La disposizione in commento è finalizzata a rendere completamente trasparente l'operato degli enti che fruiscono del beneficio, i quali, in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 111 del 2017, entro un anno dalla ricezione delle somme, devono predisporre un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. A tal fine, gli stessi devono utilizzare il modulo disponibile sul sito istituzionale di ogni rispettiva amministrazione competente. Viene, peraltro, individuato il contenuto minimo del rendiconto, che deve necessariamente riportare i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale, l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito, le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse quelle per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario, le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario, il dettaglio degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Il comma 2 della disposizione in argomento prevede, inoltre, in attuazione del comma 2 del citato articolo 8 del d.lgs. 111 del 2017, che i rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la loro compilazione, alla rispettiva amministrazione cui compete l'erogazione delle somme, al fine di consentirle, anche a campione, il controllo amministrativo e contabile anche presso le sedi degli enti beneficiari, potendo, altresì, la stessa amministrazione richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Il comma 3 prevede che gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e

della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

Il comma 4 dispone, in attuazione del comma 1 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo, che i contributi percepiti non possono essere utilizzati, a pena di recupero del contributo ai sensi dell'articolo 17, per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.

Il successivo comma 5, in attuazione del comma 2 dello stesso articolo 8 del d.lgs. 111 del 2017, prevede, ulteriormente, l'obbligo degli enti beneficiari di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, l'ammontare degli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

In attuazione del comma 3 del medesimo articolo 8, inoltre, in caso di violazione dei predetti obblighi di pubblicazione di cui al comma 5 l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare detta pubblicazione, assegnando un termine di trenta giorni. In caso di inutile decorso del termine, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Il comma 7 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative comminate sono versati sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o postale o, in subordine, avvalendosi delle altre modalità contemplate dall'articolo 47 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 17** disciplina le modalità ed i termini per l'eventuale recupero delle somme erogate, individuando i casi in cui si debba procedere a detto recupero.

In particolare, il comma 1 della disposizione in argomento prevede il recupero delle somme in caso di presentazione di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali di cui all'articolo 7, comma 2.

Inoltre, il recupero avviene qualora venga accertato che il contributo ricevuto sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario

o per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all'articolo 16, comma 3.

Parimenti, il recupero deve avvenire qualora le somme erogate non siano state oggetto della rendicontazione di cui all'articolo 16, comma 1, ovvero non sia stato ottemperato l'obbligo della trasmissione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.

Infine, il recupero sarà disposto nel caso in cui l'ente beneficiario risulti non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio, ovvero abbia cessato l'attività o non svolga più l'attività che dà diritto al beneficio.

Il comma 2 disciplina le modalità del recupero, prevedendo che l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, qualora l'erogazione del contributo sia avvenuto in base a dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali di cui all'articolo 7, comma 2, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

Infine, il comma 3 dell'articolo 17, prevede l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove lo stesso non ottemperi al versamento entro il termine fissato, viene disposto il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, comprensivo di rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.